

Statuti della Società Ticinese degli Ufficiali (STU)

Preambolo

La Società Ticinese degli Ufficiali (STU) è la federazione ticinese delle associazioni, dei circoli ufficiali e delle sezioni d'arma o di specialità riconosciuti.

Agisce ed è strutturata secondo i presenti statuti.

Rappresenta gli ufficiali ticinesi in seno alla Società Svizzera degli Ufficiali (SSU).

L'attività fuori servizio degli ufficiali ticinesi è organizzata su più livelli:

- *a livello regionale* attraverso l'attività dei circoli ufficiali;
- *a livello di arma, specialità o appartenenza* attraverso l'attività delle rispettive sezioni o associazioni;
- *a livello cantonale* attraverso l'attività della STU.

Le associazioni, i circoli e le sezioni sono soggetti autonomi per quanto riguarda gli statuti, il finanziamento e le attività, fatto salvo quanto previsto dai presenti statuti, in particolare 'la ratifica degli statuti (art. 5), gli obblighi di informazione (art. 6), così come le competenze di intervento del comitato (art. 9.2).

I. Nome, forma giuridica, durata, scopo e sede

Art. 1 – Nome, forma giuridica e durata

In conformità a quanto disposto dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero è costituita, sotto la ragione sociale di

Società Ticinese degli Ufficiali

abbreviata «STU», un'associazione per una durata illimitata, sezione della Società Svizzera degli Ufficiali (SSU), della quale riconosce e condivide gli scopi.

Art. 2 – Scopo

La STU, quale organizzazione su base federativa:

- si impegna a favore della politica di sicurezza e dell'Esercito;
- promuove l'immagine e difende gli interessi dell'ufficialità ticinese;
- cura i contatti con le istituzioni militari;
- tutela gli interessi dell'ufficialità ticinese in ambito militare;
- promuove e coordina l'informazione dei propri membri (e soci), come anche della popolazione sui temi riguardanti la politica di sicurezza e più precisamente sugli affari relativi all'Esercito;
- rappresenta la globalità dei suoi membri (e soci) verso l'esterno;
- cura il contatto tra Società Svizzera degli Ufficiali e i suoi membri;
- favorisce lo spirito di corpo;
- promuove la collaborazione con le altre società militari e paramilitari;
- sostiene la diffusione della Rivista Militare Svizzera di lingua italiana (RMSI) e l'attività dell'Archivio delle Truppe Ticinesi.

Art. 3 – Sede

La sede della società è presso il domicilio del presidente.

II. Componenti

Art. 4 – Membri e soci

1. I *membri* della STU sono le sezioni costituite nella forma associativa a norma degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e più precisamente:

- i circoli regionali raggruppanti tutti gli ufficiali, indipendentemente dall'arma, o dalla specialità;
- le sezioni o società di ufficiali di una determinata arma o specialità;
- le altre associazioni e organizzazioni militari aventi come membri essenzialmente ufficiali o altri militi aventi una funzione di ufficiale e che possono contare tra i propri soci anche sottufficiali, fermo restando che abbiano uno scopo a favore del nostro Esercito e/o a sostegno dei compiti statutari STU.

2. I *soci* della STU sono tutti i soci affiliati a pieno titolo ai suoi membri riconosciuti, ivi aventi diritto di voto e paganti la tassa sociale.

Art. 5 – Entrata e uscita dei membri

1. La richiesta di far parte della STU, rispettivamente di uscire dalla STU deve basarsi su una decisione assembleare del (futuro) membro.
2. Il comitato STU decide sull'ammissione dei membri.
3. Gli statuti dei membri che intendono essere ammessi nella STU, rispettivamente le successive modifiche, devono essere ratificati dal comitato STU prima della loro entrata in vigore.
Gli statuti dei membri non possono contemplare direttive contrarie ai presenti statuti. In caso di disposizioni contrarie, i presenti statuti prevalgono.
4. La decisione assembleare dei membri sull'uscita dalla STU dev'essere presentata per scritto entro il 31 gennaio.
5. Il comitato STU può escludere un membro che non adempie agli scopi e agli obblighi dei presenti statuti.
6. Contro la decisione del comitato STU in merito all'ammissione, oppure all'esclusione di un membro è data facoltà di ricorso all'assemblea generale della STU, con notifica al suo presidente, al più tardi entro 30 giorni prima dell'assemblea stessa.

III. Obblighi dei membri

Art. 6 – Obblighi di informazione dei membri

1. I membri trasmettono al comitato STU, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sull'attività svolta, una lista dei soci affiliati e una copia dei conti approvati e revisionati relativi all'anno precedente (stato, al più tardi, al 31 dicembre di ogni anno).
2. Entro l'ultima seduta di comitato STU di ogni anno, i membri trasmettono il programma annuale delle attività previste per l'anno successivo.

IV. Organizzazione

Art. 7 – Organi

Gli organi della STU sono:

- l'assemblea generale;
- il comitato;
- i revisori.

Art. 8 – Assemblea generale

8.1. Generalità

1. La STU tiene ogni anno un'assemblea generale ordinaria ed eventualmente assemblee generali straordinarie per discutere problemi urgenti o particolari.
2. Dirige l'assemblea generale il presidente o in sua assenza un vicepresidente. In occasione delle nomine statutarie viene eletto un presidente del giorno.

8.2. Assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale ordinaria si tiene, in presenza o eccezionalmente in modalità virtuale, di regola entro il primo semestre dell'anno. Essa è convocata dal comitato con almeno 30 giorni di anticipo, con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno. Proposte di oggetti o modifiche statutarie da parte dei membri devono essere presentate per scritto al comitato entro il 31 gennaio.

8.3. Assemblee generali straordinarie

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal comitato di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un membro. La richiesta va presentata al comitato con almeno 30 giorni d'anticipo sulla data prevista.

8.4. Diritto e modalità di voto

1. Le votazioni avvengono di principio per alzata di mano, o in altro modo definito dal comitato STU (compresa la forma scritta o quella virtuale). Ogni socio presente ha diritto a un solo voto. L'assemblea generale decide a maggioranza dei presenti. A parità di voti è decisivo il voto del presidente.
2. Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

8.5 Competenze

Sono di competenza dell'assemblea generale:

- l'approvazione e la modifica degli statuti;
- la nomina del presidente e dei revisori;
- l'esame e l'approvazione del rapporto annuale e dei conti d'esercizio;
- la decisione sullo scioglimento e la liquidazione della società;
- la decisione relativa ai ricorsi presentati contro le decisioni del comitato, in merito all'ammissione o all'esclusione di membri;
- la decisione sull'ammontare della tassa sociale STU.

Art. 9 – Comitato

9.1. Composizione

1. Il comitato si compone delle seguenti persone, aventi diritto di voto:

- il presidente STU, di nomina assembleare, resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta;
- i presidenti dei membri (o, in loro assenza, persone formalmente delegate e con pieni poteri decisionali);
- il capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione del Cantone Ticino (o, in sua assenza, una persona formalmente delegata e con pieni poteri decisionali);
- il segretario o il segretario-cassiere (scelto dal presidente).

2. Possono pure far parte del comitato, per cooptazione e senza diritto di voto:

- uno o due vicepresidenti (in caso di impedimento del presidente, uno di questi ne assume le veci);
- un cassiere (qualora questa funzione non sia ricoperta dal segretario);
- un responsabile per la comunicazione;
- ulteriori collaboratori per compiti speciali, o per comporre specifiche commissioni;
- i delegati presso altre associazioni, in particolare alla SSU.

3. Il presidente rappresenta la STU presso la SSU.

9.2. Doveri e competenze

Il comitato:

- dirige gli affari correnti della STU e ne amministra i fondi;
- rappresenta la STU nei confronti di terzi;
- mette in atto le decisioni scaturite dalle assemblee generali e straordinarie;
- coordina il calendario delle attività sociali e fuori servizio dei membri;
- cura i rapporti con la RMSI;
- nomina il o i vicepresidenti, su proposta del presidente;
- nomina eventuali consulenti esterni (responsabile per la comunicazione, collaboratori per la direzione di gruppi di lavoro, per compiti speciali e per la composizione di specifiche commissioni);
- decide sull'ammissione e l'esclusione dei membri e sulla ratifica dei loro statuti;
- può, in casi motivati, appoggiare i membri nell'organizzazione di loro manifestazioni o eventi;

- può, in gravi casi motivati (p.es. su richiesta di un membro, per mancanza degli organi statutari, grave mancanza nell'adempimento degli obblighi di cui a questi statuti o altri gravi motivi), farsi temporaneamente carico della gestione delle finanze (entrate e uscite) dei membri. In tal caso, l'assunzione di ogni eventuale onere e impegno legati ad attività associative organizzate dai membri necessitano dell'approvazione preventiva del comitato STU;
- può, in caso di manifeste inadempienze nella gestione, emanare raccomandazioni, cui i membri si impegnano a dare seguito senza indugio.

9.3. Convocazioni e diritto di voto

1. Il comitato si riunisce secondo necessità, in presenza o in modalità virtuale, su convocazione del presidente, o qualora almeno tre dei suoi componenti lo richiedano.
2. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti con diritto di voto; a parità di voti decide il presidente.

Art. 10 – Revisori

L'assemblea generale designa almeno due revisori dei conti, i quali presentano un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 11 – Finanze

1. La STU fa fronte ai propri impegni con le tasse e il patrimonio sociali.
2. L'esercizio contabile si chiude il 31 dicembre d'ogni anno.
3. La tassa sociale STU per ogni socio si compone della quota STU, della quota SSU e – per decisione del Comitato – dell'abbonamento alla RMSI, fermo restando che per ogni socio è computata una sola tassa sociale STU.

Essa viene pagata annualmente da parte dei membri, in proporzione all'effettivo dei propri soci affiliati al 1° gennaio di ogni anno.

4. In casi particolari, secondo decisione dell'assemblea generale, la STU può richiedere ai membri un contributo speciale per sovvenzionare azioni straordinarie.
5. I membri devono versare il contributo stabilito dall'assemblea entro il 30 settembre di ogni anno.

6. Per i membri esclusi o dimissionari l'obbligo dei contributi sussiste fino alla fine del periodo di esercizio contabile; le dimissioni o l'esclusione non svincolano i membri dai loro impegni finanziari.

7. I membri esclusi o dimissionari non hanno diritti sul patrimonio della STU.

V. Disposizioni finali

Art. 12 – Scioglimento

1. Per lo scioglimento della STU è necessario un voto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti all'assemblea generale.

2. In caso di scioglimento il patrimonio sociale e l'archivio della STU sono consegnati alla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, per la custodia e la consegna ad altra società avente le medesime finalità e al beneficio dell'esenzione fiscale.

Art. 13 – Rivista Militare Svizzera di lingua italiana (RMSI)

1. La RMSI è lo strumento principale di comunicazione e divulgazione della STU.

2. I rapporti con la RMSI sono curati dal comitato STU.

I presenti statuti, approvati dall'assemblea generale della STU del 4 maggio 2024, sostituiscono e annullano quelli dell'8 maggio 2021 ed entrano immediatamente in vigore.

Locarno, 4 maggio 2024

SOCIETÀ TICINESE DEGLI UFFICIALI

Il presidente



col SMG Manuel Rigozzi

Il segretario



uff spec (cap) pr Paolo Fontana